



COMUNE DI TRENTO

PRG

**RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI
ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA
PIANIFICATORIA E CONSEGUENTE MODIFICHE
CARTOGRAFICHE AL PIANO REGOLATORE
GENERALE**

PROGETTO REVISIONE DEL PRG

**deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 8 marzo 2017
deliberazione della Giunta provinciale n. 670 del 5 maggio 2017**

RELAZIONE

Con deliberazione di data 14 ottobre 2004 n. 111 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante 2004 al Piano Regolatore Generale, successivamente approvata in via definitiva con deliberazione consiliare di data 24 novembre 2006 n. 130 e approvata con modifiche con deliberazione della Giunta Provinciale di data 1 febbraio 2008 n. 200.

Relativamente a due previsioni contenute in quella Variante sono stati presentati due ricorsi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

Il primo (ricorso numero di registro 67/2007) riguardava la particella fondiaria 191/1 del comune catastale di Montevaccino ricadente in zona agricola di interesse primario sia del PRG che del PUP e riclassificata dalla Variante 2004 in B5 – *Zone residenziali estensive*; il secondo (ricorso numero di registro 119/2008) riguardava la particella fondiaria 1324 del comune catastale di Mattarello in zona Novaline anche questa ricadente in zona agricola di interesse primario sia del PRG che del PUP e riclassificata dalla Variante 2004 in H2 – *Zone destinate a verde privato*.

In entrambi i casi i ricorsi presentati da proprietari di aree limitrofe sono stati accolti dal TRGA ripristinando le destinazioni a verde agricolo di interesse primario con motivazioni analoghe, ritenendo non sussistente la compatibilità delle scelte pianificatorie del Comune di Trento con le sovraordinate disposizioni del P.U.P. che inseriva entrambe le zone in *area agricola di interesse primario* ai sensi del P.U.P. '87, valenza urbanistica confermata dal P.U.P. 2008 con la classificazione delle stesse come *aree agricole di pregio*.

Nel caso di Montevaccino alla sentenza (n. 88/2009) non è stato presentato appello da parte dei proprietari delle aree oggetto di ricorso al Consiglio di Stato, comportandone conseguentemente il passaggio in giudicato. In pratica tramite la sentenza la variante è stata definitivamente annullata riportando la particella oggetto del ricorso alla precedente destinazione agricola.

Nel caso di Mattarello – Novaline i proprietari delle aree oggetto di ricorso in data 2 marzo 2010 presentavano appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza (n. 262/2009). Nel proseguo del procedimento però non è stata richiesta la fissazione dell'udienza di discussione e quindi il ricorso in appello è stato dichiarato decaduto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato; anche in questo caso quindi la sentenza del TRGA di annullamento della Variante è passata in giudicato riportando definitivamente la particella oggetto del ricorso alla destinazione agricola precedente.

Va precisato che in entrambi i casi le varianti erano state introdotte in conseguenza di puntuali richieste dei proprietari delle aree: per Montevaccino si trattava di una richiesta di variante presentata prima dell'avvio della Variante 2004 e quindi inserita direttamente in prima adozione; per Mattarello – Novaline si è trattato di una osservazione e quindi la modifica era stata introdotta in adozione definitiva. Né in un caso né nell'altro vi era un interesse specifico dell'Amministrazione. Avendo i proprietari rinunciato in entrambi i casi a procedere in appello presso il Consiglio di Stato, hanno sostanzialmente rinunciato alle richieste che avevano portato alla modifica del PRG. Di questa decisione dei proprietari delle aree così come delle decisioni contenute nelle sentenze del TRGA con la presente delibera si prende atto.

Ai sensi dell'art. 88, secondo comma, lett. f), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m., l'Amministrazione è tenuta a recepire gli effetti delle sentenze sopra richiamate e tale recepimento avviene attraverso la variazione degli elaborati in scala 1:5.000 del Piano Regolatore Generale come descritto negli allegati cartografici alla presente relazione.

In pratica, recependo i dettami delle sentenze del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 88/2009 relativa al ricorso RG N. 60/2007 e n. 262/2009 riferita al ricorso RG n. 119/2008 che annullano parzialmente le previsioni al Piano Regolatore Generale introdotte con la Variante 2004, la cartografia di PRG viene così adeguata:


- viene ripristinata per la particella fondiaria 191/1 in C.C. Montevaccino la destinazione E1 –

- Zona agricola di interesse primario* e conseguentemente cancellata la destinazione B5 – *Zona residenziale estensiva*, introdotta dalla Variante 2004;
- viene ripristinata per la particella fondiaria 1324 in C.C. Mattarello la destinazione E1 – *Zona agricola di interesse primario* e conseguentemente cancellata la destinazione H2 – *Zona a verde privato*, introdotta dalla Variante 2004, per la parte di particella che ricade in aree agricole di interesse primario/aree agricole di pregio del P.U.P.


ELABORATI GRAFICI

SENTENZA MONTEVACCINO

PRG VIGENTE



VARIANTE PROPOSTA



SENTENZA NOVALINE

PRG VIGENTE



VARIANTE PROPOSTA

